

REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS E DELL'IPPICA NAZIONALE

Articolo 1

Definizioni e disposizioni di carattere generale

1.1 Per “Corsa Tris” si intende la corsa, formulata sulla base delle disposizioni previste dal presente Regolamento, abbinata alla particolare forma di scommessa così denominata.

1.2 Per “Ippica nazionale” si intende il palinsesto formato dalle “Corse Tris” più altre gare confezionate secondo quanto previsto dal presente Regolamento, anch'esse abbinata alla particolare forma di scommessa denominata “Tris”.

1.3 Il MiPAAF, (di seguito Amministrazione) procede alla determinazione e pubblicazione del calendario delle “Corse Tris” e ne cura, in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di Corse, la formulazione e l'organizzazione.

1.4 L'Amministrazione ha la supervisione delle operazioni preliminari alla formulazione delle “Corse Tris”.

1.5 Per la gestione ed organizzazione della “Corsa Tris” l'Amministrazione si avvale di figure professionali in possesso di specifiche competenze tecniche che provvedono a:

- stabilire la proposizione della “Corsa Tris” che si effettua il giorno del venerdì, su proposta non vincolante degli uffici tecnici delle Società di Corse;
- selezionare “Corse Tris straordinarie” dal palinsesto ordinario e procedere a sostituire le corse eventualmente non riuscite con altre anche di campi diversi;
- adempiere a tutte le incombenze previste nella formulazione della “Corsa Tris” del venerdì, al fine di garantire l'omogeneità del campo partenti;
- selezionare nell'ambito di corse ordinarie nazionali o estere presenti nel palinsesto le “Corse Tris” che si effettuano nei giorni del martedì, mercoledì, giovedì e sabato e le “Seconde Tris”;
- autorizzare la sostituzione del guidatore/fantino tra l'ufficializzazione della corsa e il giorno del suo svolgimento;
- svolgere tutte le attività tecniche connesse allo svolgimento e monitoraggio delle “Corse Tris”.

Articolo 2

Calendario, stanziamento e formulazione “Corse Tris”

2.1 Il calendario delle “Corse Tris” e la fascia oraria di disputa della competizione vengono stabiliti dall'Amministrazione.

2.2 Le “Corse Tris” che si effettuano nei giorni del martedì, mercoledì, giovedì e sabato vengono selezionate dall'Amministrazione successivamente alla dichiarazione dei partenti delle corse effettuata dagli uffici tecnici delle Società di corse, i quali sono tenuti a trasmetterla entro 15 minuti dal termine delle operazioni. La “Corsa Tris” del lunedì viene individuata anche nell'ambito di corse estere presenti nel palinsesto.

2.3 La proposizione della “Corsa Tris” che si effettua il giorno del venerdì viene stabilita dall'Amministrazione, su proposta non vincolante degli uffici tecnici delle Società di Corse.

2.4 Nella giornata di domenica l'Amministrazione seleziona “Corse Tris straordinarie” dal palinsesto ordinario, **fatta salva la possibilità di formulare “Corse Tris” secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 3 e 4 del presente Regolamento in giornate di corse in cui sono previste competizioni di particolare interesse.**

2.5 In particolari “Corse Tris” possono essere sorteggiate, per tutti i cavalli partecipanti, le monte o le guide.

2.6 La dotazione complessiva delle “Corse Tris” coincide con lo stanziamento ordinario.

2.7 La dotazione complessiva delle “Corse Tris” **disciplinate dagli art. 3 e 4 del presente Regolamento** viene calcolata al 50% agli effetti dell’attribuzione delle somme vinte, delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi.

2.8 La dotazione della “Corsa Tris” in programma nella giornata del venerdì non può essere inferiore a euro 11.000,00=.

2.9 In tutte le “Corse Tris”, aventi le caratteristiche delle corse ad invito, non sono previsti addebiti ai proprietari dei cavalli invitati, per entrate, forfait o rinunce.

Articolo 3

Disposizioni specifiche per le “Corse Tris” di trotto

3.1 La proposizione della “Corsa Tris” programmata il venerdì viene diffusa attraverso la collaborazione degli uffici tecnici delle Società di Corse.

3.2 I proprietari, gli allenatori o persone da questi delegate segnalano i cavalli all’ufficio tecnico della Società di Corse; l’elenco dei cavalli segnalati viene inviato all’Amministrazione.

3.3 Le segnalazioni della “Corsa Tris” programmata il venerdì hanno termine alle ore 13,00 del lunedì.

3.4 L’Amministrazione ha facoltà di integrare tali segnalazioni con altri cavalli ovvero escluderle **per garantire l’omogeneità della corsa** e procede alla predisposizione della perizia, suddividendo i cavalli per nastri se la corsa è con resa di metri.

3.5 La formulazione della “Corsa Tris” avviene tramite l’ausilio di una classifica basata su parametri o, in alternativa, può basarsi su una perizia a cura dell’Amministrazione, laddove specificato nella proposizione **di cui al comma 1**. In questo caso la pubblicazione della perizia equivale a quella della classifica.

3.6 L’Amministrazione, in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di Corse, procede a formare la classifica sommando i punteggi derivanti dai parametri delle vincite in carriera e della miglior moneta vinta nel semestre, che viene pubblicata **entro le** ore 17.00 del lunedì.

3.7 La classifica viene determinata dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni graduatoria di cui sopra, con punteggi che vanno da 1 a quanti sono i cavalli segnalati che partecipano alla classificazione, ovvero 0 punti qualora in alcuni parametri non vi siano dati utili. La classifica fa riferimento ai dati rispetto all’ultimo aggiornamento.

3.8 L’Amministrazione, al fine di assicurare la migliore riuscita della corsa, si riserva di utilizzare anche parametri alternativi a quelli sopracitati, precisandoli prima delle segnalazioni. Il campo partenti viene determinato dalla sequenza assegnata ai cavalli dalla classifica, integrata, laddove ritenuta utile per l’omogeneità della corsa, dalla perizia dell’Amministrazione.

3.9 Il giorno della dichiarazione dei partenti che avviene il martedì entro le ore 13,00 devono essere effettuate da persone autorizzate le conferme all’ufficio tecnico della Società di Corse, che deve verificare l’esattezza dei dati riportati; dette conferme, inviate rigorosamente per iscritto devono indicare il nome dell’allenatore, del guidatore e la scuderia di appartenenza del cavallo partente. I relativi moduli devono essere sottoscritti dall’avente diritto. Con la conferma il proprietario o l’allenatore, ovvero la persona da questi delegata, devono comunicare anche l’intenzione di far correre il cavallo senza o con ferri, informazione che deve essere riportata anche nel programma ufficiale delle corse.

3.10 La conferma equivale alla dichiarazione di partenza, come da Regolamento delle Corse. I cavalli, una volta confermati, non possono essere ritirati se non per cause di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste all’art. 8 del presente Regolamento.

3.11 In caso di mancata riuscita della corsa, dopo la conferma e prima dell’ufficializzazione dei partenti, l’Amministrazione ha facoltà di operare le sostituzioni necessarie, aggiungendo altri cavalli, anche non segnalati, se ritenuto necessario per garantire l’omogeneità della corsa. In alternativa, si procede alla sostituzione dell’intera corsa, come previsto dall’art. 6.

3.12 Nel caso le conferme superino il numero di partenti massimo di cui al successivo comma 20, i cavalli in eccesso vengono esclusi dall’Amministrazione, in modo da favorire l’omogeneità della corsa. **Si procede ad escludere per primi i cavalli con peggiore classifica e/o perizia legati da rapporto di allenamento con altri cavalli confermati, in base agli atti in possesso della società di corse al momento delle operazioni di formulazione della “Corsa Tris”, e successivamente gli altri cavalli in**

eccesso con peggior classifica e/o perizia. L'Amministrazione, inoltre, ha facoltà di determinare il campo partenti anche attraverso il sorteggio per file formate sulla base del piazzamento in classifica **oppure di formare la perizia successivamente alla dichiarazione dei partenti.** Tali procedure devono essere in ogni caso precisate prima delle segnalazioni.

3.13 L'Amministrazione si riserva di escludere cavalli che abbiano manifestato difficoltà in partenza o in corsa, o per altro giustificato motivo, in particolare per casi di accertata non negatività, **oppure per garantire l'omogeneità del campo partenti.**

3.14 Con la conferma l'allenatore si assume la responsabilità del possesso dei requisiti sopra indicati e la qualifica del proprio allievo alla proposizione di corsa, inclusi i requisiti della guida dichiarata.

3.15 Nelle "Corse Tris" programmate il venerdì ogni scuderia può confermare un solo cavallo **e il cavallo non può essere segnalato o confermato nell'ipotesi in cui abbia cambiato l'allenatore nei 10 giorni precedenti a quello della disputa della "Corsa Tris". L'eventuale variazione intervenuta successivamente all'ufficializzazione dei partenti comporta il ritiro del cavallo, sempreché non sia intervenuto un provvedimento disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva.**

3.16 L'ufficializzazione della "Corsa Tris" programmata il venerdì avviene entro le ore 17,00 del medesimo giorno della raccolta delle conferme (specificatamente martedì), attraverso la diramazione alle Società di Corse.

3.17 I cavalli dichiarati partenti in una "Corsa Tris" che si disputa il venerdì non sono qualificati a correre in alcun ippodromo nelle giornate di corse a partire dalla data delle conferme. Qualora venisse dichiarato partente lo stesso giorno o successivamente alla conferma Tris il cavallo non può partecipare a nessuna delle due corse e viene allontanato per 21 giorni a far data dal giorno della "Corsa Tris".

3.18 I gentlemen drivers, sempre nel rispetto del Regolamento delle Corse, sono ammessi a partecipare a "Corse Tris" in programma il giorno di venerdì con cavalli di proprietà nel rispetto dei requisiti sopra riportati e se in possesso di licenza che li abiliti alla guida in corse riservate a professionisti. Nelle "Corse Tris" programmate il venerdì riservate agli amatori sono ammessi solo i gentlemen drivers che abbiano conseguito in carriera almeno 20 vittorie o almeno 45 piazzamenti.

3.19 Gli allievi guidatori non sono qualificati a partecipare a "Corse Tris" programmate il venerdì.

3.20 Il numero massimo dei concorrenti per le "Corse Tris" del venerdì è fissato in 21 per corse su pista da 1.000 metri o superiore e 18 per corse su pista con sviluppo inferiore, a prescindere dal tipo di partenza, mentre il numero minimo per ogni "Corsa Tris" del trotto è fissato in ogni caso in 14.

3.21 Un cavallo dichiarato partente in ogni "Corsa Tris", se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce allontanamento non essendo qualificato, fermo restando che per i cavalli che cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l'impegno di partecipazione alla "Corsa Tris".

3.22 La disposizione dei cavalli dietro l'autostart e tra i nastri segue quella valida per le altre corse. Nelle corse con resa di metri i concorrenti si posizionano tra i nastri in file di quattro o di cinque, secondo le disposizioni dell'Amministrazione e sempre nel rispetto dei numeri di partenza.

Articolo 4

Disposizioni specifiche per le "Corse Tris" di galoppo

4.1 La proposizione della "Corsa Tris" programmata il venerdì viene diffusa attraverso la collaborazione degli Uffici Tecnici delle Società di Corse.

4.2 I cavalli devono essere segnalati agli uffici tecnici della Società di corse dal proprietario, dall'allenatore o da persona da queste delegata.

4.3 L'Amministrazione può integrare tali segnalazioni con altri cavalli e predispone la perizia assegnando i pesi, salvo adeguamenti così come previsti dal Regolamento delle Corse.

4.4 Entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente a quello stabilito per la dichiarazione dei partenti, vengono comunicati agli interessati i cavalli con l'indicazione dello schema di perizia che viene altresì affissa in tutti gli ippodromi.

4.5 Entro le ore 13.00 del giorno antecedente la dichiarazione dei partenti devono essere effettuate da persona autorizzata le conferme agli uffici tecnici delle Società di Corse, per iscritto, tramite fax, telefax, telegrafo o telematicamente, con indicati i nomi dell'allenatore, del fantino, del peso e la scuderia di appartenenza del cavallo partente. Con la conferma il proprietario o l'allenatore (o persona da queste delegata) debbono comunicare anche l'uso dei paraocchi e/o del cuffino paraorecchie, del reggilingua e/o della rosetta.

4.6 La conferma equivale come da Regolamento delle corse alla dichiarazione di partenza, che si effettua il terzo giorno antecedente la corsa. I cavalli, una volta confermati, non possono essere ritirati se non per causa di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

4.7 Le operazioni preliminari e le dichiarazioni dei partenti sono gestite dall'ufficio tecnico della società di corse e, sulla base delle conferme ricevute, viene composto il campo dei partenti, ufficializzato dall'Amministrazione.

4.8 In caso di espressa rinuncia alla partecipazione alla corsa, dopo la conferma e prima della ufficializzazione dei partenti, l'Amministrazione può operare le sostituzioni necessarie, aggiungendo altri cavalli se ritenuto necessario per garantire l'omogeneità della corsa. In alternativa si procede alla sostituzione dell'intera corsa, come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

4.9 Nel caso le conferme superassero il numero di partenti massimo consentito per la pista dove è programmata la "Corsa Tris" in programma il venerdì, i cavalli vengono esclusi in base al Regolamento Corse.

4.10 Possono non essere invitati, oltre ai cavalli non qualificati in base al vigente Regolamento Corse, anche i cavalli non ritenuti idonei nella perizia per qualsiasi motivo: difficoltà in partenza, stato di forma, o altro giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione.

4.11 L'Amministrazione si riserva di escludere cavalli che abbiano manifestato difficoltà in partenza o in corsa, o per altro giustificato motivo, in particolare per casi di accertata non negatività.

4.12 Con l'accettazione dei pesi l'allenatore si assume le responsabilità del possesso dei requisiti sopraindicati.

4.13 Nelle "Corse Tris" programmate il venerdì non ad invito, come gli handicaps di maggior rilievo indicati come handicaps principali, il calendario delle iscrizioni e della pubblicazione dei pesi è stabilito dall'Amministrazione che può definire per essi specifici requisiti positivi e/o negativi di qualificazione dei cavalli.

4.14 L'ufficializzazione del campo dei partenti per le "Corse Tris" del venerdì si effettua entro il terzo giorno antecedente la corsa. Il termine "ufficializzazione" dei partenti equivale a quello della dichiarazione dei partenti inserito nei Regolamenti delle corse e delle scommesse.

4.15 Nelle "Corse Tris", qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le norme relative all'adeguamento automatico dei pesi per gli handicaps discendenti, emanate dall'Amministrazione.

4.16 Il numero minimo dei partenti per ogni "Corsa Tris" del galoppo è stabilito in 12. Nelle "Corse Tris" programmate il venerdì ad invito, non possono correre cavalli legati tra loro da rapporto di scuderia. Non possono correre più di due cavalli legati da rapporto di allenamento.

4.17 Un cavallo dichiarato partente in una "Corsa Tris", se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui affittato o appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce il previsto allontanamento, non essendo considerato qualificato, fermo restando che per i cavalli che cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l'impegno di partecipazione alla "Corsa Tris".

4.18 Il vincitore di una "Corsa Tris" programmata il venerdì non è qualificato per 15 giorni in corse di dotazione pari o inferiore a quella di base della Tris stessa.

4.19 Alle "Corse Tris" programmate il venerdì possono prendere parte i fantini e gli allievi fantini che abbiano conseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica "Corsa Tris", in riunioni riconosciute, almeno 10 vittorie, in Italia o all'estero, per i fantini e 5 per gli allievi o debbano aver vinto almeno 50 corse in carriera sia i fantini che gli allievi fantini, in Italia e/o all'estero. Nelle corse ad ostacoli gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica corsa tris, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse ad ostacoli. Nelle corse riservate ai cavalieri

dilettanti gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica “Corsa Tris”, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse in piano e/o in ostacoli o debbano aver vinto almeno 20 corse in carriera in piano e/o ostacoli.

Articolo 5 *Accettazione delle scommesse sulle “Corse Tris”*

5.1 L'accettazione delle scommesse è disciplinata dall'apposito Regolamento. E' facoltà dell'Amministrazione annullare la “Corsa Tris” anche dopo l'inizio della accettazione delle scommesse.

5.2 Qualora l'Amministrazione disponga di rinviare al giorno successivo la “Corsa Tris” non svolta nella data prevista per causa di forza maggiore, le scommesse già accettate non sono rimborsate e restano valide per il giorno di effettivo svolgimento della corsa, comunque nel rispetto dell'apposito Regolamento scommesse.

Articolo 6 *Procedura di sostituzione della “Corsa Tris” e “Corsa Tris straordinaria”*

6.1 L'Amministrazione decide, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione della “Corsa Tris” non riuscita o giudicata inadeguata all'orario previsto per la chiusura definitiva delle operazioni della corsa prescelta, procedendo alla scelta di altra corsa, in possesso dei requisiti tecnici richiesti ed in programma su altro ippodromo italiano o estero, modificando l'orario di ufficializzazione della “Corsa Tris”. Per le corse che si svolgono all'estero non si applicano le norme del presente Regolamento.

6.2 Le procedure di sostituzione della corsa devono essere ufficializzate dall'Amministrazione entro il giorno successivo a quello previsto per la dichiarazione dei partenti.

6.3 L'Amministrazione, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione della scommessa tris su corse di particolare interesse, in particolare Grandi Premi, Listed o Handicap principali, **per le quali si raggiunga un numero di partenti ritenuto adeguato dall'Amministrazione.**

6.4 La decisione relativa alla effettuazione di “Corse tris straordinarie” è resa pubblica a mezzo stampa con un congruo anticipo rispetto alle date di svolgimento. Le modalità concernenti l'ufficializzazione dei partenti e l'accettazione delle scommesse sono stabilite, per gli eventi sopra specificati, di volta in volta, dall'Amministrazione.

6.5 Alle “Corse Tris” dichiarate dall'Amministrazione come straordinarie e sostitutive non si applica nessuna delle disposizioni del presente Regolamento, tranne quanto previsto dall'art. 10.

Articolo 7 *“Seconde Corse Tris”*

7.1 **Sono previste due “Seconde Corse Tris” in ogni giornata di corse, da disputarsi nelle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione, che vengono selezionate nell'ambito di corse ordinarie nazionali o estere presenti nel palinsesto.**

7.2 Alle “Seconde Corse Tris” non si applica nessuna delle disposizioni del presente Regolamento, tranne quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e 10.

Articolo 8 *“Ritiri e allontanamenti”*

8.1 L'eventuale ritiro di un cavallo **da qualsiasi “Corsa Tris”** successivamente alla ufficializzazione dei partenti comporta l'esclusione dal partecipare a qualsiasi altra corsa per i 10 giorni successivi, compreso quello in cui si svolge la “Corsa Tris”, se dichiarato prima delle 9.00 del giorno della corsa e per i 21 giorni successivi, compreso quello della corsa, se dichiarato dopo le ore 9.00 del giorno della corsa.

8.2 Qualora il ritiro del cavallo sia dovuto a malattia acuta ed imprevedibile manifestato nell'imminenza della corsa, attestata da certificato rilasciato dal Veterinario responsabile incaricato dall'Amministrazione,

durante la permanenza in ippodromo nei termini stabiliti dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle Corse, il periodo di allontanamento dalle corse è limitato a giorni 10.

8.3 Il ritiro dovuto a cause di forza maggiore, di dominio pubblico o attestate da certificazione di Autorità competente non comporta allontanamento.

8.4 Nelle “Corse Tris” non è consentita l’irrogazione della multa in luogo dell’allontanamento, salvo non si tratti di Tris straordinaria e sostitutiva.

Articolo 9

“Cambi guide/monte – provvedimenti disciplinari - Prelievi controlli sostanze proibite ”

9.1 Il fantino o il guidatore ufficialmente dichiarato partente in una “Corsa Tris” e successivamente sospeso dalla qualifica per il massimo della sanzione irrogabile dagli Organi di giustizia sportiva in ippodromo e deferito non può prendere parte a detta corsa. La Giuria/Terna Commissari autorizza la sostituzione a norma dei vigenti Regolamenti Corse.

9.2 È ammessa la sostituzione del fantino o del guidatore che dichiarato partente non può partecipare alla corsa, per accertate cause di forza maggiore, nel rispetto dei requisiti tecnici dei Regolamenti Corse. La sostituzione del guidatore nelle corse al trotto tra l’ufficializzazione della corsa e il giorno del suo svolgimento è autorizzato dall’Amministrazione. La sostituzione di guida richiesta con la Giuria in funzione (da un’ora prima dell’inizio del convegno), invece, deve essere autorizzata dal Presidente di Giuria e l’ufficio tecnico della Società di Corse deve curarne l’immediata comunicazione per via telematica a tutti i soggetti interessati. La sostituzione della monta deve essere autorizzata dai Commissari di riunione.

9.3 In caso di sanzione comminata in occasione di “Corse Tris”, qualora al provvedimento dovesse essere collegata una multa a favore di altro concorrente ovvero distanziamento totale o parziale dall’ordine di arrivo, la sanzione deve essere maggiorata nella misura del doppio rispetto a quanto previsto dalla Codifica delle violazioni disciplinari (specificando l’aggravante tris). Tale aggravante non viene computata ai fini del divieto di partecipazione a Grandi Premi di Gruppo 1 di trotto.

9.4 Nelle ipotesi di provvedimento disciplinare per condotta di corsa non adeguata o per non aver fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta oppure per non aver comandato a fondo, le Giurie/Commissari devono adottare una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base, **oltre l’allontanamento dalle “Corse Tris” per 40 giorni. In caso di recidiva che comporti un aggravamento della sanzione per la fattispecie prevista dal presente comma, il responsabile deve essere allontanato dalle “Corse Tris” per un periodo di dodici mesi. L’allontanamento dalle “Corse Tris” comporta l’automatica esclusione del fantino/guidatore dalla competizione disciplinata dal presente Regolamento anche nell’ipotesi in cui sia già dichiarato partente alla corsa successivamente individuata come “Corsa Tris”, “Corsa Tris straordinaria e/o sostitutiva” e “Seconda Tris”.**

9.5 **I provvedimenti disciplinari irrogati dai Commissari/Giuria previsti dal precedente comma sono appellabili esclusivamente in caso di errore e/o falsa applicazione del Regolamento.**

9.6 **I cavalli sono soggetti a prelievo post corsa per il controllo sostanze proibite secondo le disposizioni previste dall’apposito Disciplinare, oltre quelli eventualmente indicati dalla Giuria/Terna Commissari.**

Articolo 10

“Illeciti”

10.1 Le eventuali istruttorie relative a fatti riguardanti la “Corsa Tris” devono essere esaminate con priorità assoluta nei diversi gradi di giudizio disciplinare. All’accertamento di responsabilità di illecito di una “Corsa Tris” deve corrispondere l’adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base. Qualsiasi atto o fatto che possa configurare una ipotesi di reato, comprese quelle previste dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401, emerso nel corso di una inchiesta disciplinare su una corsa

tris o segnalato in occasione della stessa, è sottoposto alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria competente, a cura dei Presidenti delle Commissioni di disciplina.

10.2 Chiunque abbia notizia, direttamente o indirettamente, di illeciti disciplinari compiuti in relazione o nel corso di una "Corse Tris", è tenuto a presentare esposto scritto alla Giuria/Terna Commissari e all'Amministrazione, fermo restando l'obbligo personale di denuncia all'Autorità Giudiziaria se si tratta anche di fatti penalmente rilevanti. L'omessa presentazione dell'esposto di cui sopra comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina, **e, quindi, la sospensione con effetto immediato dalla qualifica rivestita**, fermo restando la responsabilità penale connessa alla mancata denuncia.

Articolo 11 **"Indennità di partecipazione"**

11.1 Per la partecipazione alle "Corse Tris", oltre alla normale dotazione, è prevista la corresponsione di una indennità forfettaria di partecipazione.

11.2 Per le "Corse Tris" al trotto l'indennità è stabilita nella misura stabilita di euro 400,00= di cui euro 150,00= a favore dei proprietari, euro 150,00= in favore degli allenatori e euro 100,00= in favore dei guidatori. Tale indennità viene corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo regolarmente partito agli effetti delle scommesse. Nelle "Corse Tris" a cui partecipano gentlemen drivers, l'indennità prevista per i guidatori viene corrisposta ai proprietari.

11.3 Per le "Corse Tris" al galoppo l'indennità è stabilita nella misura stabilita di euro 400,00= di cui euro 150,00= a favore dei proprietari, euro 200,00= in favore degli allenatori e euro 50,00= in favore dei fantini. Tale indennità viene corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo regolarmente partito agli effetti delle scommesse. Nelle "Corse Tris" a cui partecipano gentlemen riders, l'indennità prevista per i fantini viene corrisposta agli allenatori.

Articolo 12 **"Classifiche Corse Tris"**

12.1 Viene istituita una Classifica dei soggetti partecipanti alle "Corse Tris" che si disputano il venerdì con i seguenti punteggi: I arrivato punti 20; II arrivato punti 14; III arrivato punti 10; IV arrivato punti 5; V arrivato punti 3; agli altri partecipanti punti 1. Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, i punti dei corrispondenti premi vanno divisi fra loro. In caso di arrivo in parità per il quinto posto si procede alla suddivisione dei punti, compreso quello di partecipazione. Al soggetto destinatario di una multa a favore riconosciuta dagli organi di giustizia sportiva sul campo vengono assegnati i punti corrispondenti all'importo della multa medesima, che vengono decurtati al responsabile dell'infrazione, **al quale, in ogni caso, compete il solo punto di partecipazione**.

12.2 Al termine dell'anno solare il proprietario che ha totalizzato un maggior numero di punti riceve la somma complessiva di euro 33.000,00=, il secondo arrivato euro 15.000,00= il terzo arrivato euro 7.200,00=, il quarto arrivato euro 4.200,00= e il quinto arrivato euro 1.800,00=. L'allenatore che ha totalizzato un maggior numero di punti riceve la somma complessiva di euro 27.500,00=, il secondo arrivato euro 12.500,00= il terzo arrivato euro 6.000,00=, il quarto arrivato euro 3.500,00= e il quinto arrivato euro 1.500,00=. Il guidatore/fantino che ha totalizzato un maggior numero di punti riceve la somma complessiva di euro 22.000,00=, il secondo arrivato euro 10.000,00= il terzo arrivato euro 4.800,00=, il quarto arrivato euro 2.800,00= e il quinto arrivato euro 1.200,00=.

12.3 Viene istituita una Classifica dei soggetti partecipanti sia alle "Corse Tris" che si disputano il martedì, mercoledì, giovedì e sabato sia alle "Seconde Tris", oltre a quelle "straordinarie" e "sostitutive" scelte nel palinsesto nazionale con i seguenti punteggi: I arrivato punti 20; II arrivato punti 15; III arrivato punti 10; IV arrivato punti 6; V arrivato punti 4; agli altri partecipanti punti 1. Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, i punti dei corrispondenti premi vanno divisi fra loro. In caso di arrivo in parità per il quinto posto si procede alla suddivisione dei punti. Al soggetto destinatario di una multa a favore riconosciuta dagli organi di giustizia sportiva sul campo vengono assegnati i punti

corrispondenti all'importo della multa medesima, che vengono decurtati al responsabile dell'infrazione, **al quale, in ogni caso, compete il solo punto di partecipazione.**

12.4 Al termine dell'anno solare il proprietario che ha totalizzato un maggior numero di punti riceve la somma complessiva di euro 16.500,00=, il secondo arrivato euro 7.500,00= il terzo arrivato euro 3.600,00=, il quarto arrivato euro 2.100,00= e il quinto arrivato euro 900,00=. L'allenatore che ha totalizzato un maggior numero di punti riceve la somma complessiva di euro 13.750,00=, il secondo arrivato euro 6.250,00= il terzo arrivato euro 3.000,00=, il quarto arrivato euro 1.750,00= e il quinto arrivato euro 750,00=. Il guidatore/fantino che ha totalizzato un maggior numero di punti riceve la somma complessiva di euro 11.000,00=, il secondo arrivato euro 5.000,00= il terzo arrivato euro 2.400,00=, il quarto arrivato euro 1.400,00= e il quinto arrivato euro 600,00=.

Articolo 13 ***“Corse Ippica Nazionale”***

13.1 Le corse destinate al palinsesto di “Ippica Nazionale” sono scelte dal Mi.P.A.A.F..

13.2 L'individuazione delle corse dell'Ippica nazionale avviene in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di corse all'atto della dichiarazione dei partenti.

13.3 Le Società di corse sono tenute a prestare ogni assistenza e collaborazione ai fini della predisposizione del predetto calendario.

13.4 Il numero minimo dei partenti delle corse per essere inserite nel palinsesto di “Ippica Nazionale” è individuato in 9.

Articolo 14 ***“Disposizioni finali ”***

14.1 L'Amministrazione può disporre o autorizzare la programmazione di “Corse Tris” con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate da quanto sopra riportato.

14.2 In ogni caso il calendario e le relative proposizioni delle “Corse Tris” possono subire variazioni ad insindacabile giudizio del Mi.P.A.A.F., che può valutare anche proposte di Tris sperimentali, nella proposizione o nella assegnazione dei numeri e dei partenti, nello spirito del miglioramento del prodotto.

14.3 L'Amministrazione, con propri provvedimenti, anche integrativi o modificativi dei Regolamenti delle Corse, dispone i controlli disciplinari ed adotta ogni altro accorgimento idoneo ad assicurare la regolare effettuazione delle “Corse Tris”.

14.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nei Regolamenti Corse.

14.5 In caso di controversie in ordine all'interpretazione del presente Regolamento la decisione è rimessa al Mi.P.A.A.F.

ALLEGATO 1

Ripartizione dei premi al traguardo

Prospetto 1 – corse al trotto

Ordine d'arrivo	Proprietari	Allenatori	Guidatori	Stanziamiento allevatori (1)
1° arrivato	39,10%	4,60%	2,30%	55,00%
2° arrivato	18,70%	2,20%	1,10%	23,00%
3° arrivato	10,20%	1,20%	0,60%	12,00%
4° arrivato	5,10%	0,60%	0,30%	6,00%
5° arrivato	3,40%	0,40%	0,20%	4,00%
Totale	76,50%	9,00%	4,50%	100,00%

(1) la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato, ai sensi dell'allegato 2 del Regolamento delle corse al trotto

Prospetto 2 – corse al galoppo

Ordine d'arrivo	Proprietari	Allenatori	Guidatori	Stanziamiento allevatori (1)
1° arrivato	42,50%	5,00%	2,50%	65,00%
2° arrivato	17,00%	2,00%	1,00%	25,00%
3° arrivato	8,50%	1,00%	0,50%	10,00%
4° arrivato	5,10%	0,60%	0,30%	0,00%
5° arrivato	3,40%	0,40%	0,20%	0,00%
Totale	76,50%	9,00%	4,50%	100,00%

(1) la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato